



COMUNE DI BARLASSINA  
SETTORE SOCIO CULTURALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI  
IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 13 del 14/2/2001

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

**INDICE**

- Titolo I - Disposizioni generali
- Titolo II - Modalità di richiesta di concessione
- Titolo III - Piano di utilizzo
- Titolo IV - Tariffe per le concessioni in uso
- Titolo V - Norme d'uso
- Titolo VI - Manifestazioni
- Titolo VII - Vigilanza e responsabilità per danni
- Titolo VIII - Controlli
- Titolo IX - Revoca delle concessioni
- Titolo X - Disposizioni finali

## **TITOLO I - Disposizioni Generali**

### **Articolo 1**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Barlassina:

- Palestra n° 1
- Palestra n° 2

### **Articolo 2**

Gli impianti sportivi sono gestiti dal Comune di Barlassina e dati in locazione a privati per lo svolgimento di attività ricreative o sportive non professionali.

### **Articolo 3**

L'Amministrazione Comunale, può concedere gli impianti sportivi comunali:

1. annualmente, alle Associazioni iscritte nell'albo delle associazioni del Comune, alle Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti, Associazioni, Società Sportive iscritte alle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al C.O.N.I. e ad Enti di promozione dello sport riconosciuti dal C.O.N.I., a privati di seguito denominati "Concessionari", che ne facciano richiesta per gare, manifestazioni o allenamenti, compatibili con le attrezzature e la destinazione degli impianti stessi;
2. su richiesta per eventi particolari non previsti in calendario, da parte degli stessi soggetti.

## **TITOLO II - Modalità di richiesta di concessione**

### **Articolo 4**

Allo scopo di favorire un' adeguata e soddisfacente gestione degli impianti, i soggetti di cui all' art. 2 devono far pervenire all'Ufficio Sport, entro il 30 Giugno di ogni anno, la domanda scritta delle ore di allenamento settimanale richieste unitamente a un programma di massima delle attività che verranno svolte durante la stagione sportiva successiva.

Devono inoltre fornire in tempo utile, nel corso della stagione sportiva, il calendario delle manifestazioni annuali (campionati, saggi, tornei, ecc.) al fine di consentire una razionale programmazione del calendario annuale. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, ove applicabile:

- una dichiarazione relativa al numero degli iscritti/partecipanti;
- i nominativi del Comitato Direttivo;
- l'elenco degli allenatori;
- il programma dell'attività che si intende svolgere;
- la proposta di calendario;

- fotocopia polizza assicurativa RC (per un massimale adeguato).

Le Associazioni non iscritte all'albo delle associazioni del comune dovranno presentare, oltre alla documentazione predetta, lo statuto ed il nominativo del Presidente ed i suoi dati (residenza e recapito telefonico).

### **Articolo 5**

Per manifestazioni a carattere saltuario le domande dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima della data di effettuazione della manifestazione.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, ove non già agli atti:

- i nominativi del Comitato Direttivo;
- il programma delle attività da svolgere;
- fotocopia polizza assicurativa RC (per un massimale adeguato).

Le Associazioni non iscritte all'albo delle associazioni del comune dovranno presentare, oltre alla documentazione predetta, lo statuto ed il nominativo del Presidente ed i suoi dati (residenza e recapito telefonico).

## **TITOLO III - Piano di utilizzo**

### **Articolo 6**

Il piano d'utilizzo degli impianti sportivi è redatto dall'Ufficio Sport del Comune di Barlassina.

Il piano sarà redatto programmando l'uso coordinato delle strutture sportive. Qualora si verificasse il sovrapporsi di richieste l'Ufficio Sport le valuterà in base all'importanza dei richiedenti, in relazione all'attività svolta, alle categorie di appartenenza, al numero degli iscritti e all'orario storico, salvo procedere ad una assegnazione concordata con le parti.

E' demandata alla Giunta Comunale l'emanazione dei criteri disciplinanti il presente articolo.

### **Articolo 7**

Il piano di utilizzo indica per ciascun impianto il prospetto dei turni valevole per l'anno sportivo; i turni assegnati devono essere scrupolosamente rispettati. In caso di mancato utilizzo della palestra durante un orario programmato, i Concessionari devono darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Sport, almeno quindici giorni prima, pena il pagamento della tariffa in vigore.

## **Articolo 8**

Nelle giornate di sabato, domenica e festivi gli impianti sportivi sono destinati allo svolgimento dell'attività agonistica ufficiale, salvo la disponibilità dell'impianto per eventuali richieste diverse.

## **Articolo 9**

Le scuole nel periodo scolastico hanno priorità dell'uso della Palestra Comunale rispetto a tutti gli altri utenti.

Durante tale periodo la Palestra Comunale è disponibile per le altre utenze dopo l'orario scolastico. Sino alle ore 20.00 la palestra dovrà essere preferibilmente utilizzata per attività sportive rivolte a ragazzi di età inferiore a 14 anni.

Nei periodi non occupati dalle attività scolastiche o dalle Associazioni sportive, l'uso degli impianti sportivi potrà essere concesso a privati, con prelazione per i cittadini residenti in Barlassina.

## **Articolo 10**

Gli allievi delle scuole devono essere accompagnati dal loro insegnante o da un responsabile che sorvegli l'attività svolta.

## **Articolo 11**

Per cause di forza maggiore, quali guasti tecnici di una certa gravità, impianti in avaria, ecc., l'Amministrazione Comunale potrà senza preavviso far sgomberare parzialmente o totalmente gli impianti, senza per questo nulla dovere ai Concessionari e all'utenza.

## TITOLO IV - Tariffe per le concessioni in uso

### **Articolo 12**

La concessione in uso degli impianti è subordinata al versamento delle tariffe relative.

E' facoltà della Giunta Comunale variare, ad inizio anno, le tariffe annuali per l'utilizzo degli impianti sportivi, tenendo conto dei costi di gestione sostenuti nell'anno precedente.

### **Articolo 13**

Il versamento delle tariffe e delle altre eventuali spese sarà effettuato a cura del concessionario, sempre e comunque prima dell' effettivo utilizzo della palestra: a) per l'utilizzo programmato non occasionale, suddiviso in tre rate

- la prima al momento dell'iscrizione (30 ottobre) per il periodo settembre-dicembre;

- la seconda entro il 31 dicembre per il periodo gennaio-marzo;
- la terza entro il 31 marzo per il periodo aprile-giugno; in

base al numero degli utilizzi previsti.

I conguagli vanno effettuati ad ogni versamento.

Chi risulta moroso nei confronti dell'Amministrazione Comunale è escluso automaticamente dall'utilizzo degli impianti e dal rinnovo di ogni tipo di concessione; b) per tornei o manifestazioni occasionali non previste in calendario, almeno dieci giorni prima della data della manifestazione (farà fede la data della ricevuta di versamento)

#### **Articolo 14**

Salvo accordi diversi con il concessionario, a fronte del versamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta per ciascun impianto, l'Amministrazione si impegna a fornire i seguenti beni e servizi:

- uso degli impianti, degli spogliatoi e delle attrezzature sportive;
- fornitura di acqua, luce, riscaldamento;
- pulizie.

### **TITOLO V - Norme d'uso**

#### **Articolo 15**

Per l'attività agonistica sono valide tutte le norme previste dalle rispettive Federazioni o Enti Organizzatori delle manifestazioni cui aderiscono i Concessionari.

#### **Articolo 16**

L'accesso agli impianti è consentito agli utenti che indossino l'abbigliamento sportivo adeguato alla disciplina che intendono praticare.

Per quanto concerne le palestre l'accesso è consentito soltanto con scarpe ginniche.

E' obbligo al responsabile della società verificare il rispetto del presente articolo ed è un dovere impedire l'accesso agli impianti a coloro che dovessero violarlo.

#### **Articolo 17**

Il pubblico che accede agli impianti deve sostare nelle zone consentite (atri, viali, tribune) senza entrare negli spazi riservati allo svolgimento delle attività sportive o negli spogliatoi.

#### **Articolo 18**

Nelle aree interne agli impianti sportivi è vietato:

- introdurre biciclette o veicoli a motore non autorizzati;
- effettuare giochi violenti e pericolosi;
- effettuare giochi o attività non attinenti con la struttura (ad es. calcetto);
- sporcare o rovinare in qualsiasi modo il campo di gara e le attrezzature;

- provocare risse e disordini di qualsiasi natura, urlare o schiamazzare.

Sarà cura del custode garantire il corretto parcheggio dei veicoli nelle aree interne agli impianti sportivi.

Nelle palestre è vietato introdurre cibi, bottiglie, recipienti, o in ogni caso oggetti e materiali di vetro.

### **Articolo 19**

L'uso degli spogliatoi, bagni e docce dovrà avvenire in modo civile e nel rispetto degli atleti che ne usufruiranno successivamente.

### **Articolo 20**

Negli impianti sportivi, eventuali affissioni pubblicitarie dovranno essere autorizzate dalla Giunta Comunale, salvo clausole diverse nelle concessioni; lo stesso dicasi per riprese televisive e trasmissioni radiofoniche.

### **Articolo 21**

Le affissioni di calendari, avvisi, ecc. sono consentite solo su appositi pannelli posti all'ingresso degli impianti.

### **Articolo 22**

Il responsabile dell'Associazione sportiva deve compilare e firmare, per ogni periodo fruito, ed in ogni sua parte l'apposito registro, conservato all'interno dell'impianto. Il registro è atto pubblico ed ha efficacia probatoria.

### **Articolo 23**

I responsabili dei Concessionari, al termine dell'utilizzo del campo di gioco, hanno l'obbligo di accertarsi dello spegnimento dell'impianto d'illuminazione, al fine di evitare inutili sprechi di energia, ed alla chiusura delle finestre. Il custode chiudendo la palestra verifica l'assenza dei danni e l'osservanza di detta norma.

## **TITOLO VI - Manifestazioni**

### **Articolo 24**

In occasione di manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento, il Concessionario dovrà provvedere al servizio di vendita dei biglietti, al servizio d'ordine fino alla fine della manifestazione. L'ufficio Sport concorda con il Concessionario il numero di posti da riservare in tribuna alle persone invitate dall'Amministrazione Comunale.

Le suddette manifestazioni sono subordinate all'autorizzazione del Sindaco, cui dovrà essere indirizzata apposita richiesta.

## **Articolo 25**

Nel caso necessitino attrezzature e lavori particolari (montaggio palco, illuminazione particolare, ecc.) non previsti nella normale gestione, questi saranno a carico dei Concessionari anche se eseguiti o forniti dal Comune e dovranno preventivamente essere autorizzati dall'Ufficio Sport.

Tutto ciò che sarà installato provvisoriamente negli impianti per lo svolgimento delle manifestazioni non dovrà essere fissato o assicurato a pavimenti, muri, pilastri o soffitti e dovrà essere sgomberato nei termini preventivamente concordati con l'Ufficio Sport.

Eventuali irregolarità riscontrate saranno punite con un'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000. fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni.

## **Articolo 26**

Il Concessionario è tenuto ad attuare quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza, dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, e dovrà inoltre provvedere a adeguato servizio medico secondo le norme vigenti.

## **TITOLO VII - Vigilanza e responsabilità per danni**

### **Articolo 27**

Durante le attività i Concessionari dovranno garantire la presenza di un dirigente o suo delegato.

Egli sarà responsabile della corretta applicazione delle norme d'uso contenute in questo regolamento, nonché sarà custode dei beni e degli impianti utilizzati.

### **Articolo 28**

Gli atleti, potranno accedere agli impianti solo se accompagnati da un responsabile e/o delegato del Concessionario che ne assuma la responsabilità a tutti gli effetti e ne curino l'attività.

### **Articolo 29**

I Concessionari sono responsabili di ogni eventuale danno alle attrezzature o agli impianti e sono tenuti al relativo risarcimento.

### **Articolo 30**

Prima dell'uso delle strutture i Concessionari, tramite i propri rappresentanti, dovranno evidenziare eventuali irregolarità o danni preesistenti per la loro tempestiva segnalazione all'Amministrazione Comunale onde consentire i relativi addebiti. Tali segnalazioni dovranno pervenire all'Ufficio Sport per iscritto (anche a mezzo fax) entro le ore 12 del giorno successivo la



rilevazione. In difetto eventuali danni riscontrati, rimarranno a carico dell'utente che per ultimo ha reso in carico la struttura senza rilevare deficienze. La segnalazione dovrà essere fatta presente anche al custode della struttura il quale ne prenderà nota sul rapportino di utilizzo, tale rapporto dovrà essere firmato anche dal Responsabile e/o dal Dirigente che ha rilevato l'eventuale irregolarità.

Nel caso il danno rilevato possa in qualche modo pregiudicare la sicurezza degli utenti, l'attività dovrà essere immediatamente sospesa, pena la revoca della concessione.

L'Amministrazione Comunale tramite propri funzionari, effettuerà un controllo periodico degli impianti.

### **Articolo 31**

Ogni utente è responsabile dei valori e/o effetti personali che introduce negli impianti stessi e dei mezzi di trasporto lasciati in prossimità degli stessi.

L'amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, non rispondono di eventuali ammanchi che in danno agli utenti si dovessero verificare.

Gli oggetti ed il denaro rinvenuti saranno trattenuti dall'Ufficio di Polizia Municipale per tre giorni a disposizione di chi potrà dimostrare di essere il legittimo proprietario dopodiché saranno consegnati all'Ufficio Economato del Comune, affinché l'Amministrazione Comunale provveda ai sensi degli Art. 927, 928, 929, 930, 931 del Codice Civile.

### **Articolo 32**

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente od infortunio che possa accadere agli utenti all'interno degli impianti; resta ferma la responsabilità del Comune a norma dell'Art. 2053 del Codice Civile.

### **Articolo 33**

Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono soggette alle sanzioni dagli Art. 106 e 110 del T.U.L.C.P., 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

Il contravventore è tenuto a fornire le proprie generalità a richiesta del personale di vigilanza e può essere allontanato dagli impianti senza alcun diritto di rimborso di quanto versato per essere ammesso.

## **TITOLO VIII - Controlli**

### **Articolo 34**

I Concessionari devono collaborare con tecnici, funzionari, Amministratori Comunali, durante le visite di controllo che riterranno di effettuare anche senza alcun preavviso.

## **TITOLO IX - Revoca delle concessioni**

### **Articolo 35**

Le concessioni saranno revocate senza che i Concessionari abbiano a pretendere altro che il rimborso della tariffa già versata per il periodo non usufruito, per i seguenti motivi:

- gravi inadempienze rispetto alle norme del presente regolamento, uso difforme della concessione;
- cause di forza maggiore;
- motivi di pubblico interesse.

## **TITOLO X - Disposizioni finali**

### **Articolo 36**

Il presente Regolamento deve essere affisso all'ingresso degli impianti sportivi per opportuna conoscenza ed osservanza da parte del pubblico.

### **Articolo 37**

Gli utenti potranno indirizzare ogni loro eventuale reclamo in ordine al funzionamento dell'impianto all'Ufficio Sport del Comune di Barlassina in forma scritta, debitamente sottoscritto e protocollato.

### **Articolo 38**

Per quanto non previsto del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Articolo 39**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà diventata esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni. Ogni eventuale precedente disciplina regolamentare incompatibile con il presente regolamento si intende disapplicata.